Comune di Secugnago

(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO USO PARCO GIOCHI COMUNALE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 24.07.2019

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'uso delle aree di proprietà comunale riservate a parco giochi per bambini, come individuate all'art. 2, al fine di tutelarne la salute, la sicurezza e l'incolumità nonché di garantire la funzionalità del bene pubblico.

ARTICOLO 2 – INDIVIDUAZIONE ED UBICAZIONE AREE

Nel Comune di Secugnago l'area adibita a parco giochi ha la seguente ubicazione:

- Via Roma ang. Via Bonaccorsi

ARTICOLO 3 – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. Gli utenti del parco giochi hanno l'obbligo di rispettare sia le piante che le attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.

2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, con la dovuta diligenza e osservanza della segnaletica apposta, solo dai bambini di età compresa fra i 3 anni e i 12 anni, purché accompagnati da persona maggiorenne
3. Il corretto uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature, è garantito dalle persone che li hanno in custodia, le quali hanno l'obbligo di sorveglianza.
   L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità in merito.

4. E' vietato l'accesso al parco giochi:
   - ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
   - alle biciclette o altri velocipedi;
   - ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco).

   E' vietato altresì:
   - fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi;
   - creare punti di bivacco;
   - gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
   - utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
   - campeggiare e/o pernottare;
   - salire con i piedi sulle panchine;
   - produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;
   - soddisfare bisogni fisiologici;
   - danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
   - l'uso dei giochi da parte di soggetti di età superiore ad anni 12;
   - danneggiare le piante.

5. L'Amministrazione Comunale provvede ad installare apposita segnaletica per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

6. La Polizia Municipale verifica il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla contestazione delle eventuali violazioni e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal successivo art. 5 del presente regolamento ordinando, se necessario, il ripristino dello stato dei luoghi.

7. Chiunque arreca danni alla segnaletica, all'arredo, ai giochi è obbligato al risarcimento dei danni stessi.

ARTICOLO 4 – MANUTENZIONE PARCO GIOCHI

La manutenzione ordinaria e straordinaria del parco giochi e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5 – SANZIONI

Per quanto non diversamente normato dalla legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori, una sanzione amministrativa che varia da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di €. 500,00, secondo quanto previsto dall'art.7-bis del D.lgs. n.267/2000 oltre al risarcimento dei danni arrecati.

ARTICOLO 6 – USO DEL PARCO IN VIA ECCEZIONLE

L'Amministrazione Comunale può organizzare nell'area adibita a parco giochi, manifestazioni a carattere artistico, culturale e ricreativo, compatibili con le caratteristiche dell'area stessa.
I soggetti interessati possono chiederne l'utilizzo, per analoghe ragioni, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, il quale può rilasciare l'idoneo atto di assenso per lo svolgimento di attività ritenute meritevoli.
Le richieste vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di ricezione e gli atti di assenso vengono rilasciati sulla base della valutazione circa la rilevanza sociale dell'attività che si intende svolgere. L'atto di assenso comporta il pagamento di una somma che verrà determinata nello stesso atto.
In ogni caso, l'utilizzo del parco e del giardino non preclude al pubblico l'accesso.
Chiunque utilizza il parco giochi, deve provvedere al ripristino immediato dei luoghi e risponde dei danni cagionati nel periodo di utilizzo.

ARTICOLO 7 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
Le disposizioni riportate negli articoli precedenti modificano, sostituiscono ed integrano eventuali diverse prescrizioni contenute in regolamenti precedentemente approvati (con particolare riferimento all'art. 56 del Regolamento di Polizia Urbana).